

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO 21 aprile 2016, n. 93

**Società Cooperativa Sociale Comunità OASI 2 S. Francesco di Trani (BT). Richiesta di verifica di compatibilità, ex art. 7 L.R. n. 8/2004 e s.m.i., trasmessa dal Comune di Trani (BT) in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione di una struttura per tossicodipendenti nell'area terapeutico-riabilitativa residenziale, da ubicare in Contrada Curatorio. Parere favorevole.**

#### il Dirigente della Sezione

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
- Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'ufficio Accreditamenti;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 — Conferimento incarico di Posizione Organizzativa;
- Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto "*Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 — Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità*";
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale — MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione.*".

in Bari presso la sede della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PROSA), sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 22 del 09/09/1996 disciplina i criteri relativi alla regolamentazione dei rapporti con gli enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze.

L'art. 5, comma 1, lett. a), punto 1.2.3 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. prevede *che* le strutture di riabilitazione e strutture educativo-assistenziali per i tossicodipendenti siano soggette al rilascio del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione.

L'art. 7, comma 1 della L.R. n. 8/2004 dispone che "*nei casi previsti dall'art. 5, comma 1, lettera a), i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola della documentazione prescritta. il Comune richiede alla Regione la prevista verifica di compatibilità, di cui all'art. 8-ter del decreto legislativo, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza (...)*".

Il R.R. n. 3 del 02/03/2006, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., stabilisce il fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

Con Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013 la Giunta Regionale ha stabilito principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale di cui all'articolo 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. ed all'articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, della L.R. n. 8/2004 e s.m.i..

La predetta Deliberazione ha stabilito, tra l'altro, che:

- 1) *l'eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissata dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/a indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessata dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria;*
- 2) *a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l'esame di dati ragionati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuta conta, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;*
- 3) *la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento delle relativa istanza, anche se unica;*

(...)

*le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturata, siano valutate comparativamente e contestualmente per il medesima ambito territoriale di riferimento*

(...)"

Con nota prot. n. 41409 del 14/10/2015 il Sindaco del Comune di Trani (BT) ha richiesto al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA) il parere di compatibilità per la struttura in oggetto, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., comunicando:

(...)

- *che con prot. n. 41003 del 09/10/2015 veniva acquisita "Istanza per l'autorizzazione alla realizzazione di struttura socio-sanitaria (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto 1.2.3 della L.R. 8/2004) - Struttura educativa-assistenziale per tossicodipendenti a regime residenziale in Trani", inoltrata dalla SOC. COOP. SOCIALE COMUNITA' 04512 S. FRANCESCO, con sede legale in Trani alla via Pedaggio S. Chiara, 57 bis (partita IVA 04269990729);*
- *che la sede della struttura sarà ubicata presso l'immobile di proprietà del Comune di Trani — realizzato con progetto denominata 'Controvento' nell'ambito dell'Avviso Pubblico della Regione Puglia 'Libera il Bene' 2007-2013 — sita in Contrada Curatoria in Trani".*

Considerato che:

- ai sensi del Regolamento Regionale n. 3/2006, art. 1 punto A lettera c) Strutture di riabilitazione e strutture educativo assistenziali per i tossicodipendenti: *"il fabbisogno è stabilito in 0,35 posti per mille abitanti con collocazione interdistrettuale e con individuazione delle fasce di utenza della popolazione a cui sono destinate. Per le strutture educativa-assistenziali per i tossicodipendenti si terrà prioritariamente conto di quelle*

*inserite nella programmazione dei piani di zona.”;*

- nell'ambito della ASL BT non risultano autorizzate strutture di riabilitazione ed educativo assistenziali per tossicodipendenti, per cui vi è fabbisogno regolamentare residuo;
- a partire dalla pubblicazione della D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013, anteriormente al bimestre di riferimento (08/9/2015— 07/11/2015) nell'ambito dell'ASL BT non sono pervenute richieste di verifica di compatibilità per detta tipologia di struttura;
- successivamente, nell'arco temporale del bimestre 08/9/2015-07/11/2015 è pervenuta alla scrivente Sezione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., soltanto la sopra citata richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dai Comune di Trani;
- si è ritenuto di non acquisire i dati di cui al punto 2) della D.G.R. n. 2037/2013, in quanto nel territorio della ASL BT non vi sono strutture preesistenti della medesima tipologia;

con nota prot. n. A00\_151/1509 del 17/02/2016 questa Sezione, **“ai fini della conclusione del sub-procedimento con il rilascio del parere favorevole di compatibilità”** ha richiesto al Sindaco del Comune di Trani **“di integrare la citata richiesta di verifica di compatibilità, inoltrato con nota prot. n. n. 41409 del 14/10/2015 alla scrivente Sezione, con l'indicazione:**

- **della capacità ricettiva della struttura (n. di posti);**
- **dell'area di attività, pedagogico-riabilitativa o terapeutico-riabilitativa;**
- **della eventuale riserva di posti a minori e a soggetti sottoposti agli arresti domiciliari (art. 5 della L.R. n. 22/1996). (...).”**

In riscontro alla citata nota prot. n. A00\_151/1509 del 17/02/2016 della scrivente Sezione, con nota prot. n. 8458 del 25/02/2016, trasmessa a mezzo PEC in pari data, il Sindaco del Comune di Trani ha dichiarato:

- *che la capacità ricettiva della struttura è di n. 24 (ventiquattro) utenti;*
- *che la stessa svolgerà attività rientranti nell'area terapeutico-riabilitativa;*
- *che la suddetta attività verrà svolta nei confronti di utenti tossicodipendenti di sesso maschile; per utenti minori a soggetti sottoposti agli arresti domiciliari, sono previsti ex art. 5, comma 2 lett d) della L.R. n. 22/96, fino a n. 4 (quattro) posti.”*

Successivamente, *“preso atto della nota della cooperativa sociale Oasi 2 S. Francesco del 14.04.2016 acquisita al protocollo dell'Ente al nr. 15004”, con nota prot n. 15571 del 19/04/2016 trasmessa a questa Sezione a mezzo PEC in pari data, il Sindaco del Comune di Trani ha precisato che “per utenti minori o soggetti sottoposti agli arresti domiciliari, sono previsti ex art. 5, comma 2 lett. d) della L.R. n. 22/96, fino a n. 4 (quattro) posti di cui n. 3 per misure di detenzione domiciliare e n. 1 per minorenni.”*

Per tutto quanto innanzi esposto;

si propone, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., di esprimere parere favorevole ai rilascio della verifica di compatibilità richiesta dai Comune di Trani (BT) in relazione all'istanza della “Società Cooperativa Sociale Comunità OASI 2 S. Francesco” di autorizzazione alla realizzazione di una struttura per tossicodipendenti nell'area terapeutico-riabilitativa residenziale, da ubicare in Trani (BT) in Contrada Curatorio, con una ricettività massima di n. 24 (ventiquattro) unità di cui n. 3 riservati ai soggetti sottoposti agli arresti domiciliari e n. 1 (una) riservata a soggetti minori, con la precisazione:

- che l'esercizio dell'attività è subordinato al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio da parte di questa Sezione, ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 5 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.,
- che *“l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale”* (art. 20, comma 3 della L.R. n. 8/2004)

- che, come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 4/2010, per le strutture iscritte nell'albo degli enti ausiliari di cui all'articolo 10 della L.R. n. 22/1996, potrà essere presentata richiesta di accreditamento istituzionale solo *"o decorrere dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di approvazione dei requisiti strutturali, funzionali e tecnologici di accreditamento dei servizi per le dipendenze patologiche, in attuazione dell'intesa Stato - Regioni 5 agosto 1999."*

### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

#### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Digs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti  
Mauro Nicastro

#### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti;

#### **DETERMINA**

- di esprimere ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., di esprimere parere favorevole al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dai Comune di Trani (BT) in relazione all'istanza della "Società Cooperativa Sociale Comunità OASI 2 S. Francesco" di autorizzazione alla realizzazione di una struttura per tossicodipendenti nell'area terapeutico-riabilitativa residenziale, da ubicare in Trani (BT) in Contrada Curatorio, con una ricettività massima di n. 24 (ventiquattro) unità di cui n. 3 riservati ai soggetti sottoposti agli arresti domiciliati e n. 1 (una) riservata a soggetti minori, con la precisazione:
  - che l'esercizio dell'attività é subordinato al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio da parte di questa Sezione, ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 5 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;
  - che *"l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale"* (art. 20, comma 3 della L.R. n. 8/2004)
  - che, come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 4/2010, per le strutture iscritte nell'albo degli enti ausiliari di cui all'articolo 10 della L.R. n. 22/1996, potrà essere presentata richiesta di accreditamento istituzionale solo *"o decorrere dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di approvazione dei requisiti strutturali, funzionali e tecnologici di accreditamento dei servizi per le dipendenze"*

*patologiche, in attuazione dell'intesa Stato - Regioni 5 agosto 1999.*”;

- di notificare il presente provvedimento:
  - al Legale Rappresentante della “Società Cooperativa Sociale Comunità OASI 2 S. Francesco”, con sede legale in Trani (BT) alla Via Pedaggio S. Chiara n. 57 bis;
  - al Direttore Generale dell’ASL BT;
  - al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL BT; -- al Sindaco del Comune di Trani (BT);
  - al Dirigente della Sezione P.A.T.P. della Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accredimento/all’Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l’albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione PAOSA  
Giovanni Campobasso